



## Dazi antidumping: illegittima l'indagine dell'Olaf

*Per accertare l'origine doganale dei prodotti non è sufficiente un'indagine "a tavolino" dell'Olaf, essendo necessario un riscontro su beni, imprese, luoghi di produzione e flussi di merci*

Per accertare l'origine doganale dei prodotti non è sufficiente un'indagine "a tavolino" dell'Olaf, essendo necessario un concreto riscontro sui beni, sulle imprese, sui luoghi di produzione e sui flussi delle merci oggetto di importazione.

È questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con le sentenze 7 giugno 2021, nn. 456 e 457, intervenute su uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di tubi di acciaio, che coinvolgono molte imprese italiane.

Nel caso esaminato dal giudice veneto, ad avviso della Dogana, i prodotti importati non avrebbero avuto origine indiana, come dichiarato dalla società, bensì cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del prezzo di acquisto del prodotto.

Per ogni operazione contestata, l'importatore ha richiesto e regolarmente ottenuto un certificato di origine non preferenziale, rilasciato dalla

Camera di commercio indiana, autorità preposta ad attestare il carattere originario dei beni.

Ciò nondimeno, secondo l'Ufficio, la lavorazione svolta in India non sarebbe stata sufficiente a fare acquisire l'origine doganale del prodotto che andava, dunque, riclassificato come cinese.

Tale contestazione si fonda unicamente su un Report dell'Olaf, noto alle numerose imprese importatrici di tubi di diversi Stati membri Ue.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), istituito nel 1999 come servizio generale della Commissione europea, ha il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne (in qualsiasi istituzione o organismo finanziato dal bilancio dell'Ue) o esterne (in altri Paesi terzi), con l'obiettivo di rilevare casi di frode, corruzione e altre attività illecite, che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. In ambito doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine dei prodotti, volte a rilevare possibili eva-

sioni dei dazi antidumping.

Al riguardo, occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha da tempo escluso la valenza probatoria "privilegiata" dei report dell'Organo antifrode europeo, distinguendo, all'interno degli accertamenti riportati nelle relazioni Olaf, la parte inerente la "contestazione", fondata sui riscontri e sui dati storico-oggettivi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, dalla parte definita di "supposizione", ossia di ricostruzione presuntiva, compiuta in via di deduzione dai fatti storici acquisiti (Cass., sez. trib., 11 agosto 2016 n. 16962).

Poiché generalmente le conclusioni dell'Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a numerosi esportatori, è onere dell'Amministrazione provare che l'indagine sia direttamente e specificamente riferibile ai prodotti sottoposti a rettifica. Il mero riferimento a un operatore estero nell'ambito di un report Olaf, pertanto, non può determinare una prova sufficiente alla contestazione dell'origine del

bene importato, essendo necessaria una prova diretta tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell'indagine internazionale.

Tale principio discende dalla necessità che ogni indagine, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base dell'attività di accertamento.

Con le sentenze in commento, la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha ripreso i principi sull'onere probatorio in tema di accertamenti Olaf, già affermati dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, C-47/16, *Veloserviss SA*) e ribaditi dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337; Cass., sez. V, ord. 6 giugno 2019, n. 15360; Cass., sez. V, ord. 28 febbraio 2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934 e 21 marzo 2019, nn. 7993 e 7794), dichiarando illegittimi gli atti impugnati per assenza di specifici elementi di prova, in grado di riferire il Report Olaf al produttore e alla fornitura oggetto di contestazione.

In particolare, nel caso esaminato dal giudice veneto, l'Organo antifrode eu-

ropeo si era limitato a fondare la propria indagine sull'incrocio di dati statistici generali.

Un'inchiesta 4.0, che però non riesce ad appurare nel concreto l'origine della merce importata, poiché si riferisce a dati generali, inerenti tutte le importazioni di tubi di acciaio dalla Cina all'India e calcolando, in base ad altri dati, il valore complessivo della merce arrivata in Italia.

Ad avviso della Commissione tributaria provinciale di Venezia, l'Olaf avrebbe invece dovuto tracciare il percorso seguito dai beni prima dell'importazione, attraverso i codici identificativi della merce e dei container che li trasportavano, al fine di verificare se la dichiarata origine indiana fosse compatibile con la necessaria durata dei tempi di lavorazione dei tubi e la loro permanenza in India (Comm. trib. prov. Venezia, 7 giugno 2021, nn. 456 e 457).

Da segnalare che oltre all'indagine Olaf era stata avviata anche una distinta inchiesta da parte della Commissione europea, che ha svolto una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti indiani, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto.

A seguito di un'approfondita e attenta indagine, la

Commissione Ue ha confermato l'origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093).

A differenza della Commissione, l'Olaf non ha effettuato ispezioni nei luoghi di produzione in India o in Cina, per accertare la lavorazione subita dai beni sul territorio indiano.

Ad avviso del giudice veneto, il Report europeo trasmesso alle singole autorità doganali nazionali al fine di contestare l'applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti cinesi, avrebbe dovuto dare conto di una puntuale e completa indagine. Tale indagine, per arrivare a dimostrare l'origine cinese, avrebbe dovuto individuare, nel concreto, gli stabilimenti di produzione dei tubi, tracciando il percorso seguito dai beni, anche attraverso i codici identificativi della merce e dei container che li trasportavano.

Un richiamo alla necessità di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, come i dati statistici e i relativi incroci, come punto di partenza, e non di arrivo, di un accertamento a posteriori, che deve porre al centro lo specifico caso e deve fondarsi su riscontri oggettivi e concreti.

**Sara Armella**